

Imperiale Contrada della Giraffa



STATUTO

DEL GRUPPO
DONATORI
DI SANGUE

Lorenzo Caratelli

Imperiale Contrada della Giraffa

GRUPPO DONATORI DI SANGUE “Lorenzo Caratelli”

STATUTO

GIUGNO 2023

TITOLO I

Il Gruppo Donatori di Sangue

Art. 1 - Natura giuridica, denominazione e finalità

Il Gruppo Donatori di sangue è un organismo collaterale dell'Imperiale Contrada della Giraffa ai sensi del Capitolo IV del Libro dei Capitoli.

Il Gruppo Donatori di sangue, a far data dal Gennaio 2023, prende il nome di "Gruppo Donatori di sangue - Lorenzo Caratelli", in memoria di chi per molti anni è stato suo apprezzato Presidente.

Il Gruppo Donatori di sangue persegue la finalità di riunire i volontari donatori di sangue, siano essi appartenenti alla Contrada od altri, e di coordinarne l'attività.

Il Gruppo Donatori di sangue persegue le sue finalità con spirito comunitario e di solidarietà sociale. Chiunque, in stato di bisogno, può beneficiare delle donazioni di sangue dei membri del Gruppo.

Art. 2 - La durata

Il Gruppo Donatori di sangue ha durata indeterminata.

Il Gruppo Donatori di sangue viene commissariato secondo quanto disposto dagli articoli 22 e 23 del presente statuto.

Art. 3 - Funzioni del Gruppo Donatori di sangue

Il Gruppo Donatori di sangue ha le seguenti funzioni:

- 1) effettua donazioni di sangue e di emocomponenti presso il Centro Emotrasfusionale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese ed in ogni altro Centro Emotrasfusionale in caso di giustificato e riconosciuto bisogno;
- 2) collabora con altri Gruppi ed Associazioni aventi il medesimo fine, per far fronte in ogni circostanza alle necessità che possono determinarsi per chiunque ricorra ad essi;
- 3) svolge eventuali attività o manifestazioni di beneficenza o promozione;

4) delega l'Associazione "Gruppo Donatori di sangue delle Contrade ODV" a riscuotere i rimborsi regionali previsti per le donazioni effettuate dai propri membri presso le strutture regionali convenzionate ed ad utilizzarli secondo i modi e le finalità previste nello statuto di detta Associazione.

Art. 4 - I membri

Possono essere membri del Gruppo Donatori di sangue gli appartenenti alla Imperiale Contrada della Giraffa ed i simpatizzanti.

I membri del Gruppo Donatori di sangue si distinguono in:

- 1) donatori
- 2) sostenitori

Art. 5 - I Donatori di sangue

Sono donatori di sangue coloro che per spirito di liberalità si impegnano ad effettuare donazioni di sangue o di emocomponenti.

Essi devono avere un'età compresa tra i diciotto ed i settanta anni, secondo la normativa vigente, essere in regola con i requisiti e rispettare gli obblighi previsti dall'art. 6 del presente statuto.

Art. 6 - Requisiti ed obblighi dei Donatori di sangue

I donatori devono essere in possesso dei requisiti fisici specifici previsti dalle norme vigenti ed essere disposti ad effettuare la donazione di sangue o di emocomponenti richiesta dal Coordinatore; all'atto di ogni prelievo il Centro Emotrasfusionale rilascia, su richiesta, un'attestazione della donazione effettuata.

I donatori devono in particolare:

- 1) sottoporsi alle analisi mediche necessarie, previste dalle norme vigenti, per accertare la sussistenza dei requisiti fisici previsti;
- 2) mantenere l'anonimato della donazione;
- 3) rifiutare compensi per la donazione dal beneficiario o da parenti, affini, amici e conoscenti dello stesso.

Art. 7 - Diritti dei donatori

I donatori hanno diritto di:

- 1) ricevere la tessera del Gruppo Donatori di sangue della Imperiale Contrada della Giraffa, firmata dal Coordinatore, con indicato il gruppo sanguigno;
- 2) partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- 3) partecipare alle riunioni informali indette dal Coordinatore;
- 4) ricevere copia dello statuto del Gruppo Donatori di sangue.

Art. 8 - I Sostenitori

Sono sostenitori del Gruppo Donatori di sangue gli appartenenti alla Imperiale Contrada della Giraffa ed i simpatizzanti che per ragioni di età o per altri motivi non effettuano donazioni di sangue o di emocomponenti.

Art. 9 - Doveri dei Sostenitori

I sostenitori del Gruppo Donatori di sangue hanno l'obbligo di:

- 1) partecipare al sostentamento economico del Gruppo Donatori di sangue, nelle forme e nelle modalità richieste dal Coordinatore;
- 2) partecipare a tutte le attività di promozione e beneficenza deliberate dalla Assemblea ordinaria.

Art. 10 - Diritti dei Sostenitori

I sostenitori del Gruppo Donatori di sangue hanno diritto di:

- 1) ricevere una tessera che attesta la qualifica di membro sostenitore del Gruppo Donatori di sangue;
- 2) partecipare alla Assemblea ordinaria e straordinaria;
- 3) partecipare alle riunioni informali, se espressamente invitati dal Coordinatore;
- 4) ricevere copia dello statuto.

Art. 11 - Cessazione dalla qualifica di membro

La qualifica di membro del Gruppo Donatori di sangue si perde per:

- 1) dimissioni
- 2) espulsione
- 3) decadenza

Le dimissioni devono essere comunicate al Coordinatore e sono effettive dal momento della comunicazione.

L'espulsione può essere deliberata dal Comitato Esecutivo, dopo aver sentito le giustificazioni dell'interessato, nei casi di:

- 1) inottemperanza agli obblighi elencati nell'art. 6, primo comma e secondo, numeri 1 e 2, e nell'art. 9;
- 2) comportamenti che rechino danni morali e materiali al Gruppo Donatori di sangue o all'Imperiale Contrada della Giraffa.

Il donatore di sangue decade immediatamente dalla qualifica nel caso di inottemperanza dell'obbligo previsto dall'art. 6, secondo comma al numero 3.

Art. 12 - Mutamento della qualifica

Nel caso in cui il donatore di sangue non intenda o non possa effettuare più donazioni, può rimanere all'interno del Gruppo Donatori di sangue con la qualifica di sostenitore.

Il sostenitore può divenire donatore qualora si uniformi ai requisiti ed agli obblighi previsti dagli articoli 5 e 6 del presente statuto.

TITOLO II

L'organizzazione del Gruppo Donatori di Sangue

Art. 13 - L'organizzazione del gruppo donatori di sangue

Gli organi del Gruppo Donatori di sangue sono i seguenti:

- 1) Il Coordinatore
- 2) l'Assemblea
- 3) Il Comitato esecutivo
- 4) La Commissione

Art. 14 - L'Assemblea

La volontà dei membri del Gruppo Donatori di sangue si manifesta nell'Assemblea, secondo le norme del presente statuto.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Coordinatore del Gruppo Donatori di sangue che ne determina l'ordine del giorno.

La convocazione avviene, a cura del Segretario, tramite lettera o altro mezzo informatico da inviarsi ai donatori ed ai sostenitori almeno dieci giorni prima della data fissata.

L'Assemblea ordinaria è convocata:

- 1) trenta giorni dopo l'insediamento del Seggio della Contrada, per la nomina del Comitato Esecutivo;
- 2) ogni anno entro il mese di Febbraio:
 - a) per la relazione morale e finanziaria dell'attività svolta nell'anno precedente;
 - b) per stabilire eventuali attività o manifestazioni di beneficenza o promozione da tenersi entro l'anno in corso.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea è necessaria la maggioranza dei donatori presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata in caso di necessità ed urgenza con le modalità ritenute più idonee, su richiesta di almeno tre membri, del Coordinatore e del Priore della Contrada.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si tiene nei locali messi a disposizione della Contrada.

Art. 15 - Il Comitato Esecutivo

Il Comitato esecutivo è l'ufficio esecutivo del Gruppo Donatori di sangue, dura in carica 3 anni ed è composto da:

- 1) il Coordinatore
- 2) il vice Coordinatore
- 3) il Segretario
- 4) il Medico fiduciario

Il Comitato Esecutivo viene nominato secondo le modalità previste dall'art. 14, quarto comma numero 1, del presente statuto.

Sono nominabili a componenti del Consiglio Esecutivo i contraddaioli della Imperiale Contrada della Giraffa appartenenti al Gruppo Donatori di sangue.

Il Comitato Esecutivo è convocato e presieduto almeno due volte l'anno dal Coordinatore; per la validità della convocazione è necessaria la presenza di almeno tre dei suoi componenti, tra i quali necessariamente il Coordinatore.

La prima riunione di ogni anno deve essere tenuta entro il mese di Aprile.

Il Comitato Esecutivo ha le seguenti funzioni:

- 1) svolge l'ordinaria amministrazione;
- 2) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- 3) compie gli atti necessari alla vita ed allo sviluppo del Gruppo Donatori di sangue;
- 4) delibera sulla ammissione di nuovi membri;
- 5) prende provvedimenti disciplinari a carico dei membri, ai sensi dell'art. 11, terzo comma, del presente statuto;
- 6) determina i cambiamenti di qualifica dei membri, ai sensi dell'art. 12 del presente statuto;
- 7) accerta l'avvenuta decadenza dalla qualifica di membro, ai sensi dell'art. 11, quarto comma, del presente statuto.

Il Comitato Esecutivo decade qualora si renda vacante la carica del Coordinatore. Qualora si rendano vacanti altre cariche il Comitato Esecutivo provvede alla loro sostituzione, di concerto con il Seggio per quanto riguarda il vice Coordinatore.

Art. 16 - Il Coordinatore

Il Coordinatore è il rappresentante legale del Gruppo Donatori di sangue.

Il Coordinatore è eletto, quale componente il Seggio, secondo le regole previste dal 2° Capitolo, Titolo II, del Libro dei Capitoli. Egli è personalmente responsabile nei confronti del Seggio dell'Imperiale Contrada della Giraffa secondo le regole del mandato gratuito.

Rappresenta il Gruppo Donatori di sangue in seno alla Associazione "Gruppo Donatori di sangue delle contrade ODV", del quale il Coordinatore è personalmente membro associato, d'intesa con il Seggio.

In caso di assenza temporanea del Coordinatore è sostituito dal vice Coordinatore.

In caso di vacanza della carica le funzioni sono espletate dal vice Coordinatore per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Coordinatore da parte della Assemblea della Contrada, secondo quanto previsto dalla lettera b dell'art. 9 del Libro dei Capitoli.

Art. 17 - Competenze del Coordinatore

Il Coordinatore convoca e presiede:

- 1) l'Assemblea ordinaria;
- 2) l'Assemblea straordinaria;
- 3) le riunioni del Comitato Esecutivo.

Il Coordinatore ha inoltre le seguenti competenze:

- 1) rappresenta in giudizio il Gruppo Donatori di sangue;
- 2) rappresenta nel Seggio della Contrada il Gruppo Donatori di sangue;
- 3) rappresenta verso terzi il Gruppo Donatori di sangue;
- 4) è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo;
- 5) controlla l'andamento del Gruppo Donatori di sangue;
- 6) indice riunioni informali alle quali possono partecipare anche i sostenitori, qualora ne ravveda l'opportunità;
- 7) è responsabile dell'applicazione del presente statuto;
- 8) coordina l'attività del Gruppo donatori di sangue con quella di altre associazioni o gruppi aventi il medesimo fine;
- 9) riceve le richieste di donazione di sangue o di emocomponenti;
- 10) decide quale delle richieste di cui al numero precedente dare seguito secondo la gravità e la necessità del caso;

- 11) riferisce annualmente nel mese di Dicembre al Seggio della Contrada sull'andamento del Gruppo Donatori di sangue;
- 12) propone al Seggio della Contrada eventuali modifiche al presente statuto;
- 13) impartisce direttive al Segretario;
- 14) sceglie su proposta del Medico fiduciario il sostituto temporaneo di quest'ultimo;
- 15) è responsabile di eventuali finanziamenti destinati dal Seggio della Contrada al Gruppo Donatori di sangue.

Il Coordinatore può avvalersi anche di collaboratori di sua fiducia per curare i rapporti con altri Gruppi di donatori nonché con organismi socio-sanitari ed assistenziali, ai sensi dell'art. 53, primo comma, lettera d, del Libro dei Capitoli.

Art. 18 - Il vice Coordinatore

Il vice Coordinatore, nominato dal Seggio tra i propri consiglieri su proposta del Coordinatore, è diretto collaboratore del Coordinatore e lo sostituisce nei modi e nelle forme indicate nel art. 16, quarto e quinto comma.

Art. 19 - Il Segretario

Il Segretario ha le seguenti competenze:

- 1) redige il processo verbale delle assemblee ordinarie e straordinarie;
- 2) redige il processo verbale delle riunioni del Comitato esecutivo;
- 3) è responsabile della conservazione e dell'aggiornamento dell'archivio contenente i documenti relativi all'attività ed alla storia del Gruppo Donatori di sangue;
- 4) è responsabile della conservazione e dell'aggiornamento dell'albo dei membri;
- 5) invita i donatori a presentarsi al Centro Emotrasfusionale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, ai sensi del art. 6, primo comma;

- 6) provvede alla corrispondenza ed ad ogni altro adempimento di carattere amministrativo secondo le direttive impartite dal Coordinatore.

Art. 20 - Il Medico fiduciario

Il Medico fiduciario collabora con il Coordinatore per tutte le questioni sanitarie che investono il Gruppo Donatori di sangue;

In caso di sua assenza od impedimento temporaneo propone al Presidente Coordinatore il nome di un sostituto.

Art. 21 - La Commissione

Il Coordinatore comunica al Seggio, ai sensi dell'art. 53, lettera c, del Libro dei Capitoli, i nomi di almeno due contradaioi che costituiranno la Commissione, volta a collaborare con il Comitato Esecutivo nel perseguire gli scopi del Gruppo Donatori di sangue.

TITOLO III Il Commissariamento del Gruppo Donatori di Sangue

Art. 22 - Cause di commissariamento

Il Gruppo Donatori di sangue viene commissariato obbligatoriamente dal Seggio della Contrada nelle seguenti ipotesi:

- 1) il caso di mancanza di membri volontari appartenenti alla Imperiale Contrada della Giraffa;
- 2) in caso di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività.

Il Gruppo Donatori di sangue può essere altresì commissariato per provvedimento del Collegio dei Maggiorei nel caso siano divenute insanabili le controversie, previste dall'art. 48, lettera g, del Libro dei Capitoli.

Art. 23 - Nomina e revoca del Commissario

Nelle ipotesi previste dai numeri 1 e 2 dell'art. 22, primo comma, il Seggio nomina Commissario il Vicario Generale della Contrada.

Il Commissario viene revocato per:

- 1) giusta causa;
- 2) cessazione delle cause previste dall'art. 22 del presente statuto.

Nell'ipotesi prevista al numero 1 del precedente comma le funzioni di Commissario vengono svolte dal Priore della Contrada.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 22, secondo comma, le funzioni di Commissario sono esercitate dal Rettore del Collegio dei Maggioranti, sino all'avverarsi dell'ipotesi prevista al numero 2 del secondo comma del presente paragrafo.

Il Commissario riferisce del suo operato al popolo della Contrada nell'assemblea generale prevista dall'art. 8, quinto comma, lettera f, del Libro dei Capitoli.

Art. 24 - Poteri, obblighi e responsabilità del Commissario

Il Commissario compie gli atti necessari per il mantenimento in vita del Gruppo Donatori di sangue e per il suo celere ritorno alla ordinaria attività.

I diritti e gli obblighi del Commissario sono regolati dalle norme sul mandato gratuito, contenute nel Codice civile.

Norme Finali e Transitorie

Art. 25 - Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla deliberazione del Seggio della Contrada.

Il Coordinatore entro due mesi dall'entrata in vigore deve adeguare l'organizzazione del Gruppo Donatori di sangue al presente statuto.

Alla riunione del Seggio della Contrada successiva alla scadenza prevista dal comma precedente, il Presidente riferisce al Seggio sull'avvenuto adeguamento.

Art. 26 - Modifiche allo statuto

Le modifiche ai paragrafi del presente statuto sono deliberate dal Seggio della Contrada ai sensi dell'art. 17, primo comma, lettera i, del Libro dei Capitoli.



GIUGNO 2023